

**FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL
PERSONALE DEL CREDITO**

MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO



Handwritten signatures of various individuals, including a large signature at the top center and several smaller ones below it.

Il primo comma dell'art. 1 (Costituzione del Fondo) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:

1. È istituito presso l'INPS il «**Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito**».

Il terzo comma dell'art. 5 (Prestazioni) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla ~~maturazione del diritto a~~ **decorrenza della** pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (**ivi comprese le c.d. finestre**), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'art. 10 (Prestazioni: criteri e misure) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente¹:

1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.

~~2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.~~

~~3. 2. L'erogazione del predetto assegno è **I trattamenti di cui ai comma 3 e 4 sono subordinati** subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore~~

¹ Le modifiche sono state apportate rispetto al testo dell'art. 10 del D.M. n. 158 del 2000 così come risultante dalle modifiche introdotte dal D.M. 26 aprile 2010, n. 51635.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and scribbles. On the left, there is a signature that appears to be 'Dare'. In the center, there are two large, overlapping scribbles. To the right of these, there is a signature that looks like 'G. G.' followed by another signature that looks like 'Jules'. On the far right, there is a vertical scribble.

di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

~~4.~~ **3.** Nei casi di **riduzione di orario o** sospensione temporanea dell'attività di lavoro, **su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) – al di fuori dei casi di cui al comma 4 – il Fondo eroga ai lavoratori interessati un € assegno ordinario per il sostegno del reddito** – ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente – calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ~~giornate non lavorate~~ **i periodi non lavorati**, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite. **Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2012, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all'art. 11bis, comma 3 sono aumentati con i criteri e nelle misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria.**

~~5.~~ **4.** Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro. **Nei casi di riduzioni di orario o sospensione temporanea dell'attività di lavoro su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) – con il ricorso alle procedure di legge – al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge dalla l. n. 236 del 1993. Ad integrazione di quanto spettante in base alle norme di legge richiamate nel presente comma, il Fondo corrisponde al lavoratore un assegno ordinario il cui importo, nei limiti dei massimali di cui al comma che precede, è calcolato nella misura del 30% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al medesimo per i periodi non lavorati. In mancanza o al venir meno del contributo di cui alla predetta norma di legge, il Fondo corrisponde al lavoratore un assegno ordinario secondo i criteri e le misure di cui al comma 3.**

~~6.~~ **5.** Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), **Le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa di cui ai comma che precedono non possono essere superiori complessivamente a diciotto ventiquattro mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo. , di cui non più di sei mesi**

~~nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.~~ **Gli accordi aziendali possono prevedere ulteriori periodi di riduzioni di orario o sospensione temporanea dell'attività di lavoro fino ad un massimo complessivo di 36 mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo.**

~~7.~~ **6.** La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario **dei trattamenti** e della paga oraria di cui al comma ~~1~~ **al presente articolo**, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

~~8.~~ **7.** Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato **gli importi di cui sopra vengono determinati** proporzionando gli stessi alla minore durata della prestazione lavorativa.

8. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con la volontarietà dei lavoratori interessati, per un massimo di quarantotto mesi pro capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge dalla l. n. 863 del 1984.

9. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità. **Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro;**

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. **Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00**

euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

9 bis. Ai fini della riduzione di cui al comma 9, lettera a), punto 1) e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo i criteri di cui al comma 6.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione **(ivi comprese le c.d. finestre), fermo il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3.**

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), **ivi compresi i casi di cui al comma 8 del presente articolo**, e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo, **salvo i casi in cui la contribuzione è prevista per legge a carico dell'Inps**, ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7 **6.**

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, a signature on the right, and a vertical signature on the far right.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

L'art. 12 (Trasferimento di rapporti attivi e passivi) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:

1. Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è trasferita, secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al «**Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito**», il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.

L'art. 14 (Scadenza) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:

1. Il «**Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito**», disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 30 giugno 2020 ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 6, commi 7, 8, 9 e 10.

7-5-6a

The image shows five handwritten signatures in black ink. The signatures are arranged in two rows. The top row contains one signature, and the bottom row contains four signatures. The signatures are highly stylized and cursive, making them difficult to read. The first signature in the bottom row appears to be 'A. Am', the second 'A. B.', the third 'S.', the fourth 'G.', and the fifth 'F. C.'.